

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione

1.1. Esiste una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "**SERVIZI PER LA CREMAZIONE - s.r.l.**".

1.2 In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale, precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale e se è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di TORINO all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1.

2.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

2.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1. La società ha per oggetto:

A) la prestazione di servizi tecnici a società, enti pubblici e privati, associazioni e persone fisiche operanti in campo funebre e cimiteriale per la cremazione. La prestazione di attività di trasporto di resti mortali a seguito di operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione; l'attività di trasporto feretri contenenti cadaveri, parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, l'attività di trasporto di urne contenenti ceneri di defunti, la prestazione di attività cerimoniali, riti di commiato, riti di commemorazione e riti funebri in generale; l'attività di cremazione di cadavere, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, feti e prodotti del concepimento; l'attività di cremazione di animali di affezione; l'attività di trasporto di cadaveri di animali d'affezione, di carcasse di animali e di urne contenenti ceneri di animali, la gestione di crematori, aree crematorie e cinerari. Per la realizzazione dello scopo sociale essa potrà, tra l'altro: curare la realizzazione di opere edili e di impianti per: a) l'esecuzione della cremazione; b) la conservazione delle ceneri dei cremati; c) la dispersione delle stesse; d) l'esecuzione di qualsiasi altra opera e impianto connessi alla pratica della cremazione; nonchè l'acquisto e la vendita di urne cinerarie e di qualsivoglia oggetto od accessorio in campo funerario; provvedere alla conduzione e alla manutenzione, diretta o sotto la propria sovrintendenza ed assistenza, delle opere e degli impianti di cui sopra. Potrà inoltre redigere capitolati di gara, indire le stesse ed esaminare la congruità delle offerte. Per prestazioni di tipo professionale, ove sia requisito di legge l'iscrizione in albi professionali, la società si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti agli albi di competenza;

B) la prestazione di servizi amministrativi e aziendali a società, enti, asso-

ciazioni e persone fisiche. Per la realizzazione dello scopo sociale, essa potrà, tra l'altro: compiere prestazioni esecutive presso camere di commercio, uffici giudiziari e finanziari, amministrazioni statali e locali, enti previdenziali e assistenziali; sempre in via esecutiva, effettuare elaborazioni di dati contabili, procedere a fatturazione per conto terzi, elaborare dati, predisporre ed attuare controlli di gestione, predisporre documentazioni, procedere ad organizzazioni aziendali e compiere in definitiva ogni attività che attenga alla sfera amministrativa. Potrà inoltre effettuare ricerche economiche e di mercato; elaborare studi completi di fattibilità; predisporre programmi di massima ed esecutivi, piani di investimento finanziari ed economici in genere.

C) la prestazione di servizi culturali, editoriali, sociali, ricreativi ed ecologici, nei confronti di società, enti, associazioni e persone fisiche con l'obiettivo di sostenere e diffondere l'idea cremazionista e i valori che la sottendono anche promuovendo studi e ricerche ed erogando altresì borse di studio.

In particolare;

1) Sul piano culturale:

- l'organizzazione di convegni, dibattiti e rassegne intorno al tema della morte, del lutto, dei problemi e dei bisogni che emergono in seno alla collettività in relazione alla morte;
- l'organizzazione di tutte le iniziative in grado di favorire la conoscenza intellettuale dei problemi legati alla morte;
- l'organizzazione di manifestazioni musicali, rappresentazioni teatrali e poetiche, mostre di carattere artistico, storico e documentaristico;

2) Sul piano editoriale:

- La pubblicazione di volumi, saggi e contributi a carattere scientifico e divulgativo, nonché di narrativa intorno ai temi comuni dell'esistenza umana, della dialettica morte-vita e dell'approccio culturale e religioso alla morte;
- la pubblicazione di periodici culturali, scientifici, tecnici e di notiziari sociali.

3) In campo sociale:

- In collaborazione con istituzioni specializzate esistenti, l'attività di solidarietà materiale e psicologica a favore di anziani e di persone con problemi legati alla solitudine, alla malattia, all'indigenza ed all'emarginazione;
- la promozione di iniziative a carattere culturale, ricreativo e conviviale, che agevolino l'aggregazione delle persone;
- la promozione di iniziative di svago e di turismo culturale.

4) In campo ecologico e ambientale:

- la promozione di iniziative tese a valorizzare l'ambiente naturale in ogni suo aspetto, particolarmente le aree verdi delle zone urbane, in sintonia con le motivazioni della scelta cremazionista, che fanno riferimento non solo al rispetto e alla dignità dei defunti ma anche all'attenzione per chi rimane e alla necessità di conservare l'ambiente e la natura per le generazioni successive.

Nell'ambito e per il conseguimento dei suddetti scopi la Società potrà compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare; potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre Società o Consorzi o Enti, pubblici o privati, ed in raggruppamenti temporanei d'impresе aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, e promuovere altresì la costituzione in via non prevalente e nei limiti

consentiti dalla legge; potrà rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385, l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1; l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente legislazione.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale, con un preavviso di (minimo 6 mesi massimo un anno).

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

Art. 5 - Capitale

Il capitale è fissato in euro 31.200 (trentunmiladuecento) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, ovvero in forza di decisione del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo punto 17.2.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso

spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

5.4 La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabili-

to dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

5.5 Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto dalla decisione di aumento, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

5.7 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

5.8 Il conferimento può anche avvenire mediante la presentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.9 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6 - Riduzione del capitale sociale

6.1 L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, può procedere alla riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La deliberazione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

6.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

6.3 Se per la perdita di cui al precedente 6.2, il capitale si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero dell'articolo 2463, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

6.4 In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.

Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere rimborsati mediante decisione dei soci assunta a norma dell'art. 13 del presente atto, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il rimborso di tali valori ai soci può essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso può essere eseguito anche ricorrendo all'indebitamento, ma in tal caso deve essere subordinato al rilascio, da parte dei soci, di idonee garanzie reali o personali per la restituzione alla società in caso di fallimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8 - Diritto dei soci

8.1 I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Art. 9 - Trasferimento delle quote

Nel caso di alienazione delle partecipazioni sociali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il cedente dovrà comunicare per lettera raccomandata la proposta di alienazione (con indicazione del valore nominale della quota offerta, delle generalità del candidato acquirente e del prezzo o del valore nel caso di alienazione a titolo gratuito e tutti gli altri termini o condizioni del predetto trasferimento) a tutti gli altri soci e all'indirizzo quale risultante dal Registro Imprese ovvero da altro registro, ove richiesto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, gli altri soci devono comunicare, pure per lettera raccomandata, al cedente, la loro adesione all'offerta, indicando in caso affermativo l'importo della quota disposti ad acquistare, in ogni caso non inferiore a quello che loro competerebbe proporzionalmente. In ogni caso la prelazione avrà effetto per il cedente in quanto l'intero importo della quota offerta risulti rilevato dagli altri soci aventi diritto; l'eventuale quota non prelazionata

da uno o più soci sarà ripartita fra gli altri esercenti la prelazione in ragione di quanto richiesto nella dichiarazione di adesione e, ove le richieste eccedessero l'importo della quota non optata, proporzionalmente alle partecipazioni dei prelazionanti. Qualora non ci sia accordo tra il cedente e gli altri soci sul valore della quota, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale di Torino. Tale esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai soci, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese. Nel caso in cui dall'esperto venga determinato un valore inferiore a quello comunicato dal cedente, questo sarà libero di ritirare la proposta di vendita. Entro trenta giorni dal ricevimento gli altri soci dovranno comunicare al cedente se intendono esercitare la prelazione, al prezzo determinato dall'esperto, e su quale entità della quota. Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione il cedente è libero di cedere la quota al terzo acquirente entro i successivi quindici giorni. Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine il cedente, se intende ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Il trasferimento e la costituzione di vincoli sulle quote sono efficaci nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. In caso di morte di uno dei soci, ai soci superstiti è attribuito il diritto di acquistare, anche parzialmente, dagli eredi del socio defunto, la partecipazione appartenente a quest'ultimo sulla base del valore del patrimonio netto alla data di apertura della successione. Tale diritto dovrà essere esercitato entro novanta giorni dalla comunicazione del decesso del socio.

Art. 10 - Trasferimento *mortis causa*

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono decidere di continuare la società con l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto, sia presentare loro uno o più acquirenti della partecipazione caduta in successione.

I soci possono altresì decidere il rimborso della quota con riserve disponibili ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale. In tal caso si applicano gli artt. 2436 e 2482 c.c..

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati al valore determinato a norma dell'art. 2473 comma 3 del c.c.

Art. 11 - Vincoli sulle partecipazioni

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto della partecipazione il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all'usufruttuario.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio od all'usufruttuario.

L'organo amministrativo deve annotare i vincoli nel libro soci.

Art. 12 - Decisioni dei soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;(modificato)
- b) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 13 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento

scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

13.6 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

14.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 12.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.

14.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

14.4 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua parteci-

pazione.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.5 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 12.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

14.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 - Amministrazione

15.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

15.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

15.3 Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

15.4 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 15.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. L'assemblea dei soci stabilisce i compensi a favore dell'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19; in mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori rinuncino allo stesso; agli amministratori compete altresì, in ogni caso, il rimborso delle spese (regolarmente documentate, anche ai fini fiscali) sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. Il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, ove non vi abbiano già provveduto i soci, stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti

Art.15 - bis Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori

Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c. e, per l'effetto, possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società e/o enti concorrenti, nonché assumere nelle stesse la carica di amministratori o direttori generali ovvero esercitare attività concorrenti per conto proprio o di terzi.

Art. 16 – Decisioni del Consiglio di amministrazione

16.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.2, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto oppure mediante deliberazione collegiale, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax o con avviso di posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale,

con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Competenze degli amministratori

17.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art.17 bis - Cariche nel consiglio di amministrazione

Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, lo stesso:

- a) nomina tra i propri membri il presidente del consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto la decisione dei soci (all'atto della nomina del consiglio di amministrazione);
- b) può nominare tra i propri membri un vice presidente (legittimato a fare le veci del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo);
- c) può nominare tra i propri membri uno o più amministratori delegati, delegando loro parte delle proprie attribuzioni; ivi comprese, le attribuzioni relative al rilascio ed alla revoca (nei modi di legge) di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti, anche a persone estranee alla società. In caso di procure a soggetti estranei al consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo dovrà acquisire il previo gradimento dell'assemblea dei soci, che delibererà a maggioranza dei due terzi del capitale sociale

Art. 18 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi e rimborsi spese degli amministratori delegati

Fermo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, stabilisce l'ulteriore compenso degli amministratori delegati, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche e/o incarichi.

Art. 20 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 21 - Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne

determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Art. 22 - Recesso del socio

22.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

22.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al punto sub 22.1 dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che

legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

22.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

22.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente

individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 23 - Esclusione

23.1 Oltre all'esclusione stabilita dalla legge in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, costituiscono giusta causa di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis c.c.:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale;
- per il socio che ha conferito la propria opera o i propri servizi a favore del-

la società, la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o i servizi conferiti;
- il fallimento del socio.

23.2 L'avveramento di una o più cause d'esclusione può essere accertata e deve essere specificata e documentata, dall'organo di amministrazione o dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale; in tal caso senza indugio deve essere assunta decisione dei soci secondo le norme di legge e del presente atto costitutivo; la decisione viene assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale senza considerare la quota del socio da escludere- e deve essere comunicata tempestivamente, a cura dell'organo di amministrazione o di socio all'uopo delegato, al socio escluso.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

Se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

23.3 In caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni previste dal presente atto costitutivo e dalla legge in caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 24 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

24.1 Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio.

24.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dall'art. 12 del presente statuto.

24.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

24.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Art. 25 - Titoli di debito

25.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, salvo quanto disposto dal precedente punto 17.2.

25.2 I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

25.3 La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie

di società e alle riserve di attività.

Art. 26 - Scioglimento

Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su quanto previsto dalla legge.

Art. 27 - Clausola di mediazione

Ogni controversia, tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto le materie richiamate dall'art.2 del Decreto Legislativo 28 del 5 marzo 2010 dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione presso organismo iscritto nel Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione presso il Ministero della Giustizia. La sede della mediazione è il capoluogo di provincia ove è posta la sede legale della società ovvero, in mancanza, di altra sede posta nella provincia.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 14 del presente statuto fallisca, le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti relativi al rapporto sociale disponibili a norma di legge (ivi comprese le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci), fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, devono essere esclusivamente demandate, per la loro risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti designati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società.

Gli arbitri così nominati designano il presidente del collegio arbitrale;

Il collegio arbitrale compone la vertenza in arbitrato rituale di diritto, con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e ss. c.p.c., entro il termine di centotanta giorni dall'avvenuta nomina del collegio arbitrale stesso.

Ogni decisione, anche istruttoria, è presa dagli arbitri a maggioranza; la decisione del collegio è quindi obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri abbia rifiutato di firmare il lodo.

Il collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese sostenute e dei compensi degli arbitri tra le parti contendenti.

Sono soggette alla disciplina di cui sopra altresì le controversie promosse da amministratori, consiglieri, liquidatori, sindaci e soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto qui non espresso, si richiamano le norme di legge in materia di arbitrato.

Art. 29 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge italiane.

F.ti: Fabrizio GOMBIA
Francesco PIGLIONE Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si rilascia per uso ~~CONSENTITO~~ DALLA LEGGE....

Torino, li 31 LUGLIO 2018

